



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Referendario in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 73653** del registro di segreteria, depositato in data 11/7/2022 dal sig. **(OMISSIS)** (omissis) elettivamente domiciliato in Afragola (Na) alla via L. Settembrini, n. 6 presso lo studio dell'avv. Achille Iroso (c.f. RSI CLL 77T02 F839X) dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, con richiesta di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento, anche quelle inerenti i provvedimenti resi fuori udienza, al numero di fax: 081/6589618 ovvero alla PEC: achille.iroso@pecavvocatinola.it;

CONTRO:

I.N.P.S., in persona del l.r.p.t., - Gestione Dipendenti Pubblici – sede di Roma, elettivamente domiciliato in Roma - cap 00144– in via Ciriaco il Grande, n. 21; sede Provinciale di Napoli, elettivamente domiciliato in Napoli 1 - cap 80131 – a via Guantai ad Orsolana n.4;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 20.3.2024 l'avv. Alessandra Abbati per delega orale dell'avv. Achille Iroso per parte ricorrente e l'avv. Vincenzo Di Maio per l'INPS.

RITENUTO IN FATTO

1. Parte ricorrente - arruolato nell'arma dei Carabinieri con decorrenza, giuridica ed economica, dal 13/05/1980 e collocato in pensione, con il grado di Appuntato Scelto, per raggiunti limiti di età dal 19/10/2013, è titolare del trattamento pensionistico erogato dall'INPS (ex INPDAP) con atto n. BN012014780705 - iscrizione n. 17722007.

Non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, egli è destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. "misto" (avendo maturato alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità - in attività di servizio - di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile, nello specifico 17 anni, 2 mesi e 18 giorni (cfr. Quadro I, lett. B mod. S.M. 5007) che l'INPS ha liquidato calcolando l'aliquota di cui all'art. 44 d.p.r. 1092/73 in luogo di quella prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/73. Formulata apposita istanza all'INPS il 15/09/2018, questo, con nota datata 24.10.2018, respingeva la richiesta.

Con il ricorso in epigrafe chiedeva quindi di:

"1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo e, per l'effetto,

2. Condannare l'I.N.P.S. alla corresponsione a favore del ricorrente di tutto quanto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazione monetaria su ciascun rateo), nonché all'adeguamento del trattamento pensionistico corretto, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo;

3. Condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze professionali di

causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.

2. Con memoria in data 31.10.2023 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso in quanto, già alla data di deposito del ricorso, cioè il 09.07.2022, l'INPS aveva provveduto a riliquidare la pensione adeguandosi ai principi affermati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la pronuncia n. 1/2021. L'INPS ha pagato le differenze economiche spettanti sui ratei arretrati, unitamente agli interessi legali, ed ha adeguato la pensione con il cedolino di pensione del mese di febbraio 2022. Tale circostanza, attestata nell'allegata relazione amministrativa redatta dal funzionario della Sede INPS Napoli Vomero, è provata dalla determina di riliquidazione della pensione; dall'elaborato contabile di riliquidazione della pensione; dal cedolino di pensione del mese di febbraio 2022. Dal raffronto con il cedolino di pensione del mese di gennaio 2022 si ricava che la pensione è aumentata da €2.067,23 ad €2.128,99. Avendo l'INPS pagato in data antecedente al deposito del ricorso introduttivo, avvenuto in data 09.07.2022, il ricorso è infondato e va respinto, senza che possano trovare spazio pronunzie di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Dalla determina di pensione si ricava che il pagamento è stato effettuato nei limiti della prescrizione quinquennale, con decorrenza 01.02.2017 (termine quinquennale calcolato a ritroso partendo dalla data di pagamento dei ratei arretrati e di adeguamento della pensione, cioè febbraio 2022). Anche gli interessi legali sono stati calcolati con la medesima decorrenza. Il ricorrente non ha provato l'esistenza di atti interruttivi.

3. In data 14.11.2023 l'avv. Iroso depositava la documentazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativa alla domanda di pensione privilegiata del 10.5.2018 e il prospetto del febbraio 2022 con il pagamento degli arretrati della pensione iscr. n. 17722007.

All'udienza del 21.11.2023 veniva disposto un rinvio all'udienza del 19.11.2024 in quanto

ad avviso di parte ricorrente la documentazione depositata dall'INPS afferirebbe ad un trattamento pensionistico diverso e non rientrante nel petitum del ricorso.

In data 8.1.2024 parte ricorrente depositava una nota recante "osservazioni" specificando che il cedolino di gennaio e febbraio 2022 "non attengono alla rideterminazione della pensione ex art. 54 del sig. (omissis), quanto piuttosto alla pensione di invalidità".

4. Nel corso dell'udienza del 19.1.2024 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso evidenziando che i cedolini di pensione dell'INPS si riferiscono ad una pensione di invalidità e non alla liquidazione ex art. 54. L'INPS rappresentava, richiamando la propria memoria, che i cedolini di gennaio e febbraio 2022 riguardano la medesima pensione cui fa riferimento il ricorrente nel ricorso (n. iscrizione 17722007) e che il ricorrente è titolare di una sola pensione; pertanto, con il ricorso in epigrafe, chiederebbe il pagamento dello stesso importo -già corrisposto- per una seconda volta. Pertanto l'INPS chiedeva la condanna alle spese per malafede processuale.

Con ordinanza n. 14/2024 veniva richiesto al ricorrente di depositare l'istanza del 15.9.2018 e il riscontro INPS del 24.10.2018 citati in ricorso, risultando agli atti solo la diffida del 25.1.2020 (all.3), al fine di verificare la corretta decorrenza della prescrizione. Veniva quindi fissata l'udienza del 20.3.2024.

In data 25.2.2024 la Difesa del ricorrente rappresentava che, per mero errore materiale, in ricorso venivano indicate date errate per le note di trasmissione e di riscontro da parte dell'INPS, dovendo farsi invece riferimento alla nota inviata all'INPS in data 25/01/2020 e alla nota di riscontro dell'INPS 09/03/2020.

Con memoria in data 8.3.2024 la Difesa di parte ricorrente depositava una memoria in cui evidenziava che i pagamenti effettuati dall'INPS attengono ad altro e diverso trattamento pensionistico e di aver depositato telematicamente la documentazione

richiesta con ordinanza dal GM.

All'udienza del 20.3.2024 parte ricorrente, rammentando che il giudizio era stato rinviato per il deposito di documentazione integrativa, chiedeva la decisione della causa con condanna alle spese. L'INPS si riportava alla propria memoria chiedendo la compensazione delle spese.

Il giudizio è quindi passato in decisione mediante pubblica lettura del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. Il *thema decidendum* dell'odierno giudizio è rappresentato dalla sussistenza (o meno) del diritto del ricorrente -che alla data del 31/12/1995 aveva maturato un'anzianità di servizio superiore ad anni 15 ed inferiore ad anni 18, per poi essere collocato in congedo con complessiva anzianità ben superiore al ventennio- ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico assegnatogli, mediante applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973 che, al primo comma, prevede che *“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”* e al secondo comma prosegue: *“La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”*.

B. L'INPS ha prodotto in giudizio il provvedimento, citato nella premessa in fatto, con il quale il trattamento pensionistico del ricorrente è stato riliquidato – già prima del deposito del ricorso - con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per anno in relazione alle anzianità di servizio utili maturate al 31/12/1995, in applicazione della Circolare INPS n. 107/2021, la quale, richiamando i nuovi principi della sentenza delle SS.RR. n. 1/2021, ha fornito indirizzi agli uffici periferici al fine di riliquidare i trattamenti pensionistici (*“La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale*

militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni"; con successiva sentenza del 9 settembre 2021, n. 12, le Sezioni riunite hanno confermato che "La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile").

In relazione a ciò, e in considerazione del fatto che il provvedimento di riliquidazione e l'accredito dell'importo sono avvenuti in data antecedente alla proposizione del ricorso, l'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che "dalla determina di pensione si ricava che il pagamento è stato effettuato nei limiti della prescrizione quinquennale, con decorrenza 01.02.2017 (termine quinquennale calcolato a ritroso partendo dalla data di pagamento dei ratei arretrati e di adeguamento della pensione, cioè febbraio 2022). Anche gli interessi legali sono stati calcolati con la medesima decorrenza. Il ricorrente non ha provato l'esistenza di atti interruttivi".

Nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato che i cedolini depositati in giudizio e che proverebbero la cessata materia del contendere afferirebbero in realtà ad una diversa prestazione.

Orbene, in ricorso il ricorrente si riferisce alla pensione conferita con atto n.

BN012014780705 - iscrizione n. 17722007. Il predetto atto allegato al ricorso fa riferimento alla “pensione ordinaria diretta di inabilità, liquidata con sistema misto a decorrere dal 20/10/2013” e riporta il numero con cui sarà posta in pagamento (n. 17722007) e l’importo annuo di euro 23.490,77. Anche la diffida allegata al ricorso (all. 3) inviata all’INPS in data 25.1.2020 -cui ha fatto seguito in riscontro dell’INPS in data 9.3.2020) si riferisce alla medesima pensione (BN012014780705 - iscrizione n. 17722007).

La determina di pensione prodotta dall’INPS riguarda la medesima pensione, ovvero la “pensione ordinaria diretta di inabilità, liquidata con sistema misto a decorrere dal 20/10/2013” e riporta il numero con cui sarà posta in pagamento (n. 17722007) e l’importo annuo di euro 24.613,84.

Rispetto a tali determine i cedolini depositati risultano coerenti (cfr. all. 2 elaborato contabile, che riporta i conteggi relativi a pensione ordinaria con decorrenza 20/10/2013; all. 4-5 che riportano i cedolini di gennaio e febbraio 2022 con riferimento al numero di iscrizione 17722007).

Come accertato in udienza, il numero “INPS: NAPOLI EST/1 - 5105 214 8776356” riportato nel cedolino di febbraio 2022 e il numero di Prestazione “214,5105,08776356” riportato nel cedolino di gennaio 2022 non indicano una diversa prestazione tanto è vero che entrambi riportano il numero di iscrizione della pensione n. 17722007 cui lo stesso ricorrente fa riferimento in ricorso.

Non si condividono quindi le perplessità di parte ricorrente che fa discendere dai codici di prestazione specificati nei cedolini il riferimento ad una diversa pensione in luogo di quella corretta (che viene peraltro individuata genericamente come “rideterminazione della pensione ex art. 54”, cfr. osservazioni pag. 2).

Al contrario, come correttamente richiesto in ricorso, l’applicazione dell’aliquota di

rendimento del 2,44% è stata effettuata con riferimento alla pensione ordinaria diretta di inabilità (cui si riferisce quella specificata in ricorso) come dimostrato dalle determine pensionistiche agli atti (all. 2 al ricorso e all.3 memoria INPS).

Con riguardo alla prescrizione, il ricorrente ha chiesto la riliquidazione della pensione con decorrenza dalla data di collocamento in congedo mentre dal provvedimento adottato dall'INPS risulta che "la decorrenza dei pagamenti è fissata all'1.2.2017 (5 anni antecedente rata lavorazione). Spettano interessi dal 3.3.2017". Orbene è in atti una diffida inviata da parte ricorrente all'INPS in data 25.1.2020 raccomandata n. 154277836256-154277836302, inviata sia alla sede di Roma che di Napoli, che risulta pervenuta, come da ricevuta di ritorno, in data 3.2.2020.

In proposito occorre richiamare la disciplina prevista dal primo comma dell'art. 2 del R.D.L. n. 295 del 1939, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985 secondo cui "... le rate di pensione ... si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

Il quinto comma dell'art. 143 del D.P.R. n. 1092 del 1973 stabilisce poi che "il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del suddetto regio decreto legge non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato".

Orbene, considerato che nei confronti del ricorrente la pensione di che trattasi è stata concessa a decorrere dal 20.10.2013, e che la prima diffida -come accertato a seguito del supplemento istruttorio disposto con ordinanza n. 14/2024- è stata inoltrata in data 25.1.2020, deve concludersi che gli effetti della prescrizione, per il ricorrente, riguardano i ratei di pensione maturati anteriormente al 25.1.2015.

Parte ricorrente ha, perciò, diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti, limitatamente al periodo successivo al 25.1.2015, e non, come richiesto in ricorso, dalla data di collocamento in congedo e fino alla data in cui il corretto trattamento pensionistico è stato effettivamente erogato dall'INPS (1° febbraio 2017). Sugli arretrati maturati a partire da questa data va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT. (cfr. Corte dei conti, PUGLIA, SENTENZA n. 572 del 27/09/2022; Corte dei conti, TOSCANA, SENTENZA n. 344 del 09/11/2023).

2. Le spese sono compensate, visto il parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso, in Napoli, all'esito dell'udienza pubblica in data 20.3.2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Flavia D'Oro)

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 25.03.2024

Il Direttore della segreteria

(Sig. Maurizio Lanzilli)

f.to digitalmente

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

Flavia D'Oro

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

Dott. Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente